

N. R.G. 233/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente

SENTENZA

Rilevato che

[redacted]

[redacted] ha chiesto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto del ricorso depositato in data 23/12/2025 ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;

con decreto del 24/12/2025, questo tribunale ha disposto che la proposta e il piano fossero pubblicati in apposita area del proprio sito web istituzionale e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori a cura dell’[redacted]

l’OCC, in persona del Gestore della Crisi dott. [redacted] dell’ODCEC di Lucca, ha provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 70, comma 1 e 6, CCII;

dalla relazione del predetto organismo, risulta che i creditori [redacted]

[redacted] hanno comunicato il rispettivo indirizzo PEC dichiarando di non avere osservazioni al piano, mentre il creditore [redacted] ha formulato osservazioni chiedendo il

riconoscimento del privilegio speciale mobiliare di cui all’art. 2764 c.c. in quanto il credito origina da un contratto di locazione di immobile ad uso residenziale: ad avviso del creditore, poiché il privilegio in questione trova il proprio fondamento nella particolare natura del credito e nel rapporto di funzionalità esistente tra i beni mobili e

l'immobile locato, ai fini del suo riconoscimento è irrilevante la eventuale mancanza dei beni oggetto del privilegio, che potrebbe rilevare unicamente nella fase attuativa come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio; in altri termini, il riconoscimento del privilegio in sede di accertamento del passivo ha valore dichiarativo della qualificazione giuridica del credito, indipendentemente dalla sua concreta esercitabilità, e mantiene la posizione del creditore nell'ordine delle prelazioni;

il Gestore della Crisi ha confermato la natura chirografaria del credito, rimarcando: a) la differenza tra la procedura concorsuale maggiore liquidatoria, rispetto alla quale i principi richiamati dal creditore sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e il piano del consumatore; b) che, nel caso di specie, il piano prevede che a disposizione dei creditori siano offerti solo i redditi della debitrice e non beni, ma il riconoscimento del privilegio potrebbe avere luogo unicamente nell'ipotesi in cui il piano prevedesse effettivamente la liquidazione dei beni mobili, in quanto inclusi nell'attivo della procedura;

Ritenuto che

il Tribunale di Lucca è competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, in base alla residenza della ricorrente;

la domanda è ammissibile perché è corredata dei documenti e delle informazioni prescritti dall'art. 67, comma 2, CCII nonché dalla relazione di un OCC costituito nel circondario di questo Tribunale, avente i requisiti e il contenuto previsti dall'art. 68, comma 2, CCII;

è un consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, e si trova in una condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

non sussistono ragioni soggettive ostative: la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non risulta, infine, che ella abbia causato il sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave: al contrario, dalla relazione dell'OCC (cfr. pagine 5-8), emerge una condotta della debitrice improntata a diligenza nell'assumere nuove obbligazioni, derivate per lo più dalla necessità di provvedere al mantenimento di quattro figli, al quale non hanno contribuito i rispettivi padri;

nel merito, il piano di è riassunto nella seguente tabella:

Tempo di soddisfazione rispetto alla sentenza di omologa	Compenso del legale del ricorrente - 100% in prededuzione	Pagamento al 100% creditori privilegiati ripartito in due rate	Accantonamento del compenso OCC Lucca da erogare al termine del piano	Imposta di registro e spese tenuta c/c - 100% prededuzione	Erogazione del compenso OCC Lucca ad esecuzione piano terminata - 100% prededuzione	Pagamento della percentuale del 7,59% prevista per i creditori chirografari	Totale pagamenti
Entro 12 mesi	1.913,60						1.913,60
Entro 30 mesi		4.664,44	1.945,53				4.664,44
Entro 48 mesi		4.664,43					4.664,43
Entro 72 mesi				400,00	1.945,53	2.882,00	5.227,53
Totale	1.913,60	9.328,87	-	400,00	1.945,53	2.882,00	16.470,00

31

esso prevede, in sintesi, che sia messa a disposizione dei creditori, in sei anni, della somma complessiva di € 16.470,00, mediante versamenti mensili di € 215,00, oltre a un importo aggiuntivo di € 1.467,00, corrispondente al prezzo ricavato dalla vendita della quota di comproprietà dell'appartamento posto in Lucca, stipulata in data 23/05/2024 (unico atto di straordinaria amministrazione rilevato nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso);

in questo modo sarà assicurato il pagamento, con decorrenza dalla sentenza di omologa: entro 12 mesi, del 100% dei crediti prededucibili; entro 30 mesi, del 50% dei creditori privilegiati previsti nel piano; entro 48 mesi, del restante 50% dei privilegiati previsti nel piano; entro 72 mesi il 7,59% dei chirografari e le restanti spese di procedura, oltre al compenso dell'OCC;

poiché la ricorrente non ha dichiarato di volersi avvalere della moratoria prevista dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 67 CCII, deve ritenersi implicito nel piano che il pagamento dei creditori privilegiati, ivi compreso ERP (v. *infra*), ancorché completato in un arco temporale maggiore, abbia inizio prima dei due anni dall'omologazione;

l'attivo deriva dai redditi da lavoro dipendente della ricorrente, considerate le spese di mantenimento, così come ragionevolmente e dettagliatamente quantificate dall'OCC (cfr. pagine 10-12 della relazione), tenuto conto che ella coabita con quattro figli, di cui due minori; spese peraltro inferiori alla media mensile rilevata dall'ISTAT ed altresì all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 (considerato necessario dal legislatore al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita: art. 68, comma 3, CCII);

come si evince dalla relazione dell'OCC (pagine 33 e 34), l'attivo messo a disposizione con il piano oggetto di analisi è superiore all'attivo realizzabile nella liquidazione controllata, pari a € 9.373,74, di cui l'importo di € 5.915,13 dovrebbe peraltro essere destinato al pagamento di costi della procedura prededucibili: i due veicoli di proprietà della sig.ra [] hanno un valore di mercato nullo e l'attivo deriverebbe unicamente dalla quota dello stipendio della debitrice, della stessa entità considerata dal piano ma per la minor durata di tre anni (art. 282, comma 1, CCII), e dagli esigui saldi della carta superflash e di un libretto postale;

la contestazione del creditore [] essere disattesa per le seguenti ragioni:

- a) ai sensi dell'art. 67, comma 1, secondo periodo, CCII, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma: ciò significa che il proponente non è tenuto a rispettare la regola dell'*absolute priority rule*, né quella del *relative priority rule*, purché sia improntata a ragionevolezza; e purché dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non soddisfatti non integralmente sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (art. 67, comma 4, CCII);
- b) nella proposta della [] sono classificati come privilegiati solo i crediti assistiti da privilegio generale, mentre il credito di [] astrattamente assistito da privilegio speciale sui beni mobili ex art. 2764 c.c., è stato degradato a chirografo in quanto l'attivo della procedura di sovraindebitamento non comprende i beni mobili oggetto del privilegio;
- c) la formale qualificazione del credito di [] come chirografario, anziché privilegiato ex art. 2764 c.c., non incide sulla legittimità del piano perché, come si evince dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni della debitrice allegate alla nota integrativa del Gestore della Crisi, il credito in questione, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, riceverebbe senz'altro un trattamento peggiore rispetto alla percentuale di soddisfazione prevista dal piano: infatti, nell'immobile abitato dalla [] non sono presenti beni mobili di sua proprietà aventi un apprezzabile valore economico e, in ogni caso, anche

volendo prescindere da tale dirimente rilievo, tutti i creditori privilegiati, in caso di liquidazione controllata, beneficerebbero di una percentuale di soddisfacimento inferiore rispetto a quella garantita dal piano del consumatore; nell'esecuzione del piano omologato l'OCC avrà cura di assicurare che i pagamenti in favore del creditore abbiano inizio prima di due anni dalla sentenza di omologazione;

- d) il richiamo, da parte di ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina del fallimento (trasponibili, oggi, alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata ai sensi del CCII) è inconferente perché il confronto con l'alternativa liquidatoria dev'essere effettuato in concreto, avuto riguardo non all'astratta qualificazione del credito in sede di ammissione al passivo, bensì all'effettivo soddisfacimento che il creditore conseguirebbe in sede di riparto finale dell'attivo della procedura;
- e) è vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità delineatosi nella vigenza della legge fallimentare, come riformata dal d.l.vo n. 169/2007, nel concordato preventivo vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l'esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; tuttavia, a tale principio si può derogare qualora il proponente si sia avvalso della facoltà, prevista dall'art. 160 legge fall. (v. oggi l'art. 84, comma 5, CCII), di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato (Cass., 06/11/2013, n. 24970): nel caso di specie, posto che la ricorrente non era obbligata a trattare tutti i creditori privilegiati in modo identico, il piano è coerente con il predetto principio, espresso analogamente dall'art. 67, comma 4, CCII sopra citato, e comunque non viola il principio di non discriminazione perché il credito di assistito da privilegio su specifici beni (inesistenti o privi di un apprezzabile valore economico), mentre gli altri creditori privilegiati sono garantiti da tutto il patrimonio mobiliare della debitrice;

il piano appare altresì economicamente fattibile perché, attualmente, la ricorrente ha entrate mensili pari a circa € 2.600,00, di cui € 1.800,00 a titolo di retribuzione ed €

[redacted]

disponibilità pari a circa € 1.000,00 mensili per i periodi in cui ella non dovesse essere collocata presso un utilizzatore; la ricorrente ha in ogni caso una buona capacità lavorativa perché, nel corso degli ultimi anni, ha sempre lavorato in modo pressoché continuativo, sebbene presso diversi datori di lavoro; infine, si presume che i figli maggiorenni attualmente conviventi, nati nel 2007 e nel 2002, si rendano progressivamente indipendenti, così riducendo le spese di mantenimento a carico della debitrice a vantaggio della sostenibilità del piano;

in definitiva, il piano di ristrutturazione dei debiti può essere omologato;

visto l'art.70, comma 7 CCII;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore [redacted]

[redacted] frazione

S. Anna, con la precisazione che il pagamento dei creditori privilegiati, ivi compreso *Parte_2* ancorché completato nel maggior arco temporale previsto dal piano, avrà inizio prima dei due anni dall'omologazione;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che si proceda agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.70, comma 8, CCII.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano.

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art.72, comma 3, CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Lucca, 18/02/2026

Il giudice
dott. Giulia Simoni